

## **IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI:**

Con l'art. 7 della Legge di Riforma del Condominio 2012, è stato inserito l'art. 1122-bis, comma 2, in cui si stabilisce che è permessa l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, distribuite nelle singole unità abitative, su idonee superfici comuni, lastrico solare e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato. In caso si rendano necessarie modifiche sulle parti comuni, l'interessato dovrà comunicare all'amministratore tale esigenza, e l'Amministratore dovrà convocare l'assemblea che delibererà in merito, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'art. 1136(maggioranza degli intervenuti e due terzi del valore dell'edificio).